



## DISPOSIZIONI DI SERVIZIO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

### E

## PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Codice Civile;

Visto il D.Lgs.297/1994;

Visto il DPR275/1999;

Visto il D.Lgs.165/2001 artt.5 e 25;

Visto il D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge107/2015;

Visto il CCNL29.11.2017 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento d'Istituto;

fornisce in via preventiva (in attesa della deliberazione degli organi collegiali preposti) alcune misure organizzative, raccolte nelle presenti disposizioni, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni o di terzi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. Durante i cambi di turno tra gli insegnanti nelle classi;
4. Nel corso dell'intervallo;
5. Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. Nel corso di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione.

### VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi ai sensi dell'art.2048 del Codice Civile. Tale obbligo si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'Istituzione Scolastica sebbene assuma **modalità ed intensità diversi in rapporto alle condizioni**





**ambientali, all'età e al grado di maturità degli allievi. Anche il CCNL dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

Secondo l'articolo citato in precedenza "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza..". Nelle ipotesi di responsabilità, l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, di mostrando, quindi, di aver esercitato **la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e di imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez.III, 18.04.2001,n.5668).**

La Corte dei Conti (Sez.III, 19.02.1994, n.1623) ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, in via eccezionale, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, è tenuto a chiedere ad un collaboratore scolastico (se presente e non impegnato in altra mansione) di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

#### **VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, si dispone che nell'atrio e nei corridoi siano presenti collaboratori scolastici (come da Piano predisposto dal DSGA), i quali prestano la dovuta accoglienza e vigilano sull'ingresso degli alunni.

Per prevalenti motivi di pubblico interesse afferenti a delicate ragioni di sicurezza e a fondamentali ragioni disciplinari connesse alla didattica, è necessario tenere presente che possono accedere ai piani e alle aule solo i docenti, gli alunni iscritti, il personale ATA, gli operai, i manutentori e le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico. **Non è assolutamente consentito l'accesso ai piani e alle aule di familiari ed estranei, i quali, dopo essersi fatti riconoscere dal collaboratore scolastico in portineria, DEVONO attendere nell'atrio (o nel piano della segreteria nella scuola secondaria) la persona desiderata.**

#### **VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE AULE**

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, il docente effettuerà tempestivamente il cambio di turno con l'insegnante in servizio nell'ora successiva, avvalendosi del Collaboratore scolastico se presente al piano. I docenti che entrano in servizio a partire dalla SECONDA ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" DEVONO farsi trovare, al cambio dell'ora, davanti all'aula interessata, per non interrompere la sorveglianza sulla scolaresca. **Gli insegnanti sono obbligatoriamente tenuti a trovarsi nei locali della scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**





## VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Considerata la struttura particolarmente articolata e complessa degli edifici, al fine di regolamentare, razionalizzare e rendere efficace la vigilanza sugli alunni durante gli intervalli, si dispone che tutti i docenti in servizio nelle predette ore controllino sia gli alunni della propria classe sia quelli più vicini a loro. I collaboratori scolastici DEVONO controllare sia i corridoi sia i bagni presenti al loro piano.

## VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che:

- i collaboratori scolastici vigileranno nei rispettivi piani di servizio sul transito degli alunni, ai quali non è consentito **uscire dall'aula prima del suono della campana o dell'orario previsto nella scuola primaria;**
- i docenti accompagneranno, al termine delle lezioni, gli alunni all'uscita del plesso, vigilando che il deflusso avvenga in modo ordinato e sicuro.

## VIGILANZA DURANTE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza in oggetto dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito (di norma nel rapporto di un docente ogni quindici alunni), tranne eventuali deroghe stabilite dal Dirigente Scolastico. In caso di partecipazione di un alunno con disabilità grave e/o non autosufficiente, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un ulteriore accompagnatore.

## DOCENTI

**Si raccomanda di concedere agli allievi il permesso di uscire dall'aula durante la lezione solo nei casi di effettiva necessità e mai a più di un alunno per volta nella scuola secondaria o a coppie nella scuola primaria.** Nella scuola secondaria gli alunni potranno recarsi in biblioteca, in segreteria o in infermeria a coppia. **NON E' CONSENTITO, PER NESSUNA RAGIONE, PERMETTERE AGLI ALUNNI DI RECARSÌ AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI.** Il Dirigente Scolastico o il Responsabile del Plesso vigilerà sull'adempimento di questa disposizione di servizio. È solo il caso di rammentare che l'alunno fuori dall'aula per qualsiasi motivo è sempre sotto la diretta responsabilità del docente in servizio nella classe.

## COLLABORATORI SCOLASTICI

Per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per esigenze urgenti dei docenti, per interventi primo soccorso...), di rispettare il proprio piano di lavoro, senza allontanarsi dal luogo di servizio, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per situazioni di estrema urgenza dopo aver avvisato il Dsga.

**E' CONSENTITO L'USO DEL CELLULARE SOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO O DI ESTREMA URGENZA.**





Istituto Comprensivo  
**Renzo Pezzani**

via Martinengo 34/6  
20139 Milano

[www.icpezzani.gov.it](http://www.icpezzani.gov.it)

Tel 02.88446823  
Fax 02.88446825

[MIIC8DU005@istruzione.it](mailto:MIIC8DU005@istruzione.it)  
[posta@icpezzani.gov.it](mailto:posta@icpezzani.gov.it)  
[MIIC8DU005@pec.istruzione.it](mailto:MIIC8DU005@pec.istruzione.it)

C.F.  
97504570157

C.M.  
MIIC8DU005

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, sono tenuti ad accertare eventuali ritardi o assenze degli insegnanti e riferire alla segreteria del personale o a un collaboratore del dirigente scolastico.

Si raccomanda ai collaboratori scolastici di sollecitare gli alunni a rientrare nelle aule dopo l'intervallo.

Tranne nel caso di assenze o di particolari situazioni organizzative che non lo consentano, è prevista la presenza contemporanea di non meno di tre collaboratori scolastici nei plessi della scuola secondaria (uno per piano) e della scuola primaria di via Martinengo (uno all'ingresso e uno per piano) e di non meno di cinque collaboratori scolastici nella scuola primaria di viale Puglie (uno all'ingresso e due per piano).

## **Il Dirigente Scolastico**

**Giulio Corticelli**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs 39/93



**MIUR**  
Ministero dell'Istruzione e della Ricerca